




COMUNE DI BRUSAPORTO

PROVINCIA DI BERGAMO



Prot. n. 11476
Ordinanza n. 4 /2018

Brusaporto, 30 novembre 2018

OGGETTO: ORDINANZA SINDACALE DI MISURE DI SICUREZZA URBANA E SAFETY IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA “MERCATINO DI NATALE 2018”.

IL SINDACO

Premesso che in data 2 dicembre 2018 si svolgerà la manifestazione denominata “Mercatino di Natale 2018” come si evince dal programma pubblicato sul sito internet dell’Ente;

Considerato che in occasione della predetta manifestazione si ritiene opportuno prevedere l’adozione di ogni misura possibile a tutela dell’incolumità delle persone e della sicurezza urbana, anche legata al consumo e vendita di bevande alcoliche;

Valutato che l’abuso di bevande alcoliche durante lo svolgimento di manifestazioni può avere conseguenze negative per la sicurezza e l’incolumità pubblica; in particolare, l’abbandono dei contenitori di vetro e lattine è idoneo a determinare l’incontrollata diffusione con la possibilità che vengano utilizzati come oggetti contundenti, potendo diventare strumenti atti ad offendere;

Ritenuto pertanto opportuno prevedere nei confronti delle manifestazioni che si svolgeranno in questo Comune, specifiche disposizioni a tutela della sicurezza, nonché limitatamente alla propria competenza di “safety”(e non security di competenza delle Forze di Polizia) a tutela dei cittadini, partecipanti alla manifestazione nell’ottica della politica di “gestione integrata della piazza”;

Visto il Testo Unico Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con RD 18.06.1931, n. 773 con particolare riferimento all’art 9;


Visto l’art 50 ed in particolare i commi 5 e 7, del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 così come modificati dall’art 8, comma 1 lett. a) D.L. 14/2017 decreto-legge 20 febbraio 2017 n.14, coordinato con la Legge di conversione 18 aprile 2017, n. 48 recante: Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città;

Vista la Circolare del 23.05.2017 – Prot. N. 4228 – Sicurezza della città – del Ministero dell’Interno- Dipartimento della Pubblica Sicurezza- attuativa del decreto recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza della città;



COMUNE DI BRUSAPORTO

PROVINCIA DI BERGAMO



Vista la Circolare – Ministero dell’Interno – del 07.06.2017, n. 555/OP/0001991/2017/1 che prevede la presenza di un adeguato numero di operatori, appositamente formati;

Visto l’art. 7 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 che stabilisce le sanzioni la violazioni delle disposizioni dei regolamenti e delle ordinanze;

ORDINA

Per i motivi espressi in premessa e qui richiamati quale parte integrante e sostanziale della presente ordinanza, fermo restando il divieto di somministrazione di bevande alcoliche ai minori di anni sedici nei pubblici esercizi, già previsto e punito dall’art. 689 del Codice Penale, **dalle 06,30 del 02.12.2018 alle 23,00 del 02.12.2018 su tutto il territorio comunale;**

1. Ai titolari di esercizi pubblici, commerciali alimentari di vendita al dettaglio, ai titolari di distributori di bevande della fiera, il divieto di vendita in bottiglie di qualunque gradazione e in qualsiasi contenitore di vetro, nonché altre bevande contenute in lattine e in bottiglie di vetro;

2. Il divieto di transito nelle Vie Battisti, Bagnatica (direzione Bagnatica) e Regina Elena e Piazza Vittorio Veneto;

3. Le violazioni alla presente ordinanza, fatte salve le sanzioni, anche penali, previste dalla normativa statale e/o regionale, saranno punite con una sanzione amministrativa da €. 25,00 a €. 500,00 ai sensi dell’art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000. Se la violazione degli obblighi e divieti previsti nella presente ordinanza è reiterata sarà disposta la sospensione dell’attività per un periodo non inferiore a 3 giorni nel rispetto della vigente normativa di settore, ivi compreso l’avvio di procedimento ex art. 100 TULPS;

4. Fermo restando le determinazioni assunte dagli Organi aventi competenze in materia, il Responsabile del Gruppo di Protezione civile è tenuto a predisporre appositi servizi di specifica competenza, anche tramite l’utilizzo di volontari.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di fare osservare quanto ordinato.

All’atto della contestazione i trasgressori sono tenuti a cessare il comportamento vietato.

L’inosservanza dell’ordine sarà perseguita a norma dell’art. 650 C.P.


DISPONE

Che il presente provvedimento venga reso noto a tutta la cittadinanza tramite pubblicazione sul sito Istituzionale del Comune di Brusaporto;

La Trasmissione della presente ordinanza al Prefetto di Bergamo;



COMUNE DI BRUSAPORTO
PROVINCIA DI BERGAMO



AVVERTE

La presente ordinanza è trasmessa alla Questura di Bergamo, al Comando Provinciale dell'Arma dei Carabinieri di Bergamo, al Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Bergamo ed al Comando di Polizia Locale dell'Unione Comunale dei Colli per gli aspetti di specifica competenza, nonché al Responsabile della Protezione Civile.

Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione.

Tutte le Forze di Polizia presenti sul territorio vigileranno sul rispetto e l'osservanza del presente provvedimento.

Brusaporto, 30.11.2018

Il Sindaco
Rossi, Roberto Giuseppe